



CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 114/134026 NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 21 Reg./13 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 20/04/2020

2^A STESURA

TITOLO I
COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE - TUTELA
DELLA BUONA FEDE

Art. 1

Principio di collaborazione

- 1) I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) L'ufficio comunale, sulla base delle risorse disponibili, adotta le iniziative opportune per prestare al contribuente assistenza nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, ivi compreso, ove possibile, l'invio a domicilio dei documenti di pagamento per i versamenti volontari, corredati delle relative istruzioni.
- 3) Nell'attività di controllo e liquidazione, l'ufficio comunale, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, fornisce idoneo supporto al contribuente per il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n°472 del 18 dicembre 1997 1.

Art. 2

Tutela della buona fede

- 1) Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori del Comune o di altra pubblica amministrazione.
- 2) Non è punibile la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
- 3) Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o del comune, ancorché successivamente modificati.

Art. 3

Violazioni formali

- 1) Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
- 2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONOSCENZA DEGLI ATTI

Art. 4

Esercizio della autonomia regolamentare comunale

- 1) Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio che le obbligazioni tributarie comunali devono esser assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno onerose e più agevoli per il contribuente.
- 2) Rientra nel principio di cui al primo comma il rispetto della maggiore uniformità possibile degli adempimenti posti a carico dei contribuenti dei comuni sul territorio nazionale, al fine di favorirne la informazione.

Art. 5

Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

- 1) Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente ed, in particolare, è fatto divieto di richiedere atti catastali e documenti ed informazioni già acquisiti dal comune per altre finalità.
- 2) Sono vietati gli accessi diretti alla abitazione privata e comunque al domicilio del contribuente, anche per acquisire informazioni, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- 3) Gli atti emessi sulla base di accessi illegittimi, ai sensi del precedente comma, sono nulli.

Art. 6

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

- 1) Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa approva con propria determinazione i modelli di dichiarazione e di istruzione, per i quali non vi sono modelli ministeriali già adottati, curandone la redazione in modo che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di specifiche conoscenze in materia tributaria.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa approva con propria determinazione i modelli delle comunicazioni, sostitutive delle dichiarazioni previste dalla legge, attenendosi per quanto possibile ai modelli ministeriali delle corrispondenti dichiarazioni e curandone la redazione in modo che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di specifiche conoscenze in materia tributaria.
- 3) I modelli di dichiarazione o comunicazione dei tributi comunali, completi delle relative istruzioni, sono

messi a disposizione del contribuente almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

- 4) Sono in ogni caso valide a tutti gli effetti le comunicazioni presentate sui modelli ministeriali delle abolite dichiarazioni.
- 5) I modelli di pagamento dei tributi soggetti a versamento diretto devono essere approvati sulla base dei modelli ministeriali.

Art. 7

Dichiarazioni e comunicazioni per via telematica

- 1) Le dichiarazioni e le comunicazioni inviate per via telematica sono valide a tutti gli effetti e si considerano presentate dal soggetto dichiarante, a condizione che lo stesso abbia indicato il codice fiscale ed i dati anagrafici in modo esatto.
- 2) Per le dichiarazioni e comunicazioni di cui al precedente comma, viene rilasciata ricevuta mediante invio di apposito messaggio all'atto della ricezione e, successivamente, a mezzo posta, viene inviata copia della dichiarazione o comunicazione presentata.

TITOLO III

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 8

Regolamenti comunali

- 1) I regolamenti e gli atti del comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo e nelle partizioni interne.
- 2) I regolamenti sono accompagnati da una relazione che ne illustra contenuto e significato e che dà conto delle disposizioni di legge o di regolamento richiamate. La relazione deve essere redatta in modo da essere comprensibile anche a contribuenti sforniti di specifiche conoscenze in materia

tributaria.

- 3) I richiami alle disposizioni di legge o di regolamento riportano il contenuto sintetico della norma richiamata in modo tale da facilitarne la immediata comprensione. I richiami, quando possibile e necessario per la comprensione, sono corredati da note contenenti il testo completo delle disposizioni richiamate.
- 4) I regolamenti che riguardano procedimenti amministrativi connessi in modo inscindibile a disposizioni tributarie menzionano entrambi gli oggetti nel titolo.
- 5) Le modifiche ai regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 9

Adeguamento dei regolamenti tributari comunali

- 1) I regolamenti esistenti sono adeguati ai principi di cui all'articolo 8 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente *Carta dei diritti del contribuente*.
- 2) Periodicamente l'ufficio provvede alla redazione dei testi dei regolamenti completi delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA INTEGRITÀ PATRIMONIALE

Art. 10

Compensazione d'ufficio

- 1) Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
- 2) La compensazione si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
- 3) L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

Art. 11

Compensazione a richiesta del contribuente

- 1) Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:
 - a) il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
 - b) il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
 - c) le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.

Art. 12

Modalità di compensazione

- 1) L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
- 2) Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.
- 3) Nel caso di compensazione di tributo riscosso mediante ruolo, l'ufficio provvede a compensare gli importi da iscrivere a ruolo, con esclusione degli interessi, dandone avviso al contribuente.

Art. 13

Accollo e fideiussioni

- 1) E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2) il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quella accertata.

TITOLO V
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 14

Conoscenza degli atti

- 1) Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con busta riportante la dicitura "Riservata personale", o mediante notificazione a mezzo dei messi comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
- 2) Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
- 3) Il Comune informa il contribuente in ordine ad ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Art. 15

Regolamenti e tariffe

- 1) Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione gratuita dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto o spesa .
- 2) Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via elettronica, con aggiornamenti in tempo reale.

Art. 16

Informazioni legislative

- 1) Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative in materia di tributi comunali, relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti e mettendone i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio comunale.

- 2) Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma per via telematica.

Art. 17

Diritto all'accesso

- 1) Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.
- 2) Il Comune adotta le iniziative necessarie per consentire al contribuente di conoscere le informazioni in possesso del Comune, che lo riguardano con riferimento ad una fattispecie impositiva, per via telematica, nel rispetto della tutela della riservatezza personale e della sicurezza della banca dati.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Art. 18

Requisiti degli atti tributari

- 1) Gli atti di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2) Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - a) Il nominativo del funzionario che ha curato la pratica e presso il quale è possibile ottenere informazioni complete telefonicamente o via posta elettronica;
 - b) L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3) Non si allegano atti catastali agli avvisi di liquidazione e di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che riportino le seguenti informazioni:
 - a) data della messa agli atti;

- b) identificativi della unità immobiliare urbana e l'indirizzo della medesima;
 - c) consistenza attribuita;
 - d) ammontare della rendita.
- 4) Gli atti di liquidazione e di accertamento sono redatti dal funzionario responsabile dell'imposta o della tassa nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione degli atti tributari.

Art. 19

Esercizio dell'autotutela

- 1) Il funzionario responsabile della imposta o della tassa esercita il potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati.
- 2) Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
- 3) In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
- 4) La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

Art. 20

Atti a titolo esecutivo

- 1) Negli atti emessi a titolo esecutivo va riportato il riferimento all'atto di accertamento o liquidazione di cui l'atto medesimo costituisce esecuzione.
- 2) Gli atti esecutivi eventualmente emessi in assenza di un precedente atto di accertamento o liquidazione sono nulli.

Art. 21

Ricorso amministrativo

- 1) Avverso gli atti tributari è ammesso il ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi inerenti alla sola legittimità degli atti e del procedimento.

Art. 22

Controlli

- 1) I controlli finalizzati al recupero della evasione tributaria e le operazioni di liquidazione ed accertamento sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.

TITOLO VII

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 23

Interpello

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile dell'imposta o della tassa o, in assenza, al dirigente responsabile dei tributi, specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Nella istanza di interpello va indicata la interpretazione che il contribuente ritiene più appropriata al suo caso.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta o della tassa o, in assenza, il dirigente responsabile dei tributi risponde per iscritto entro 90 giorni. Tale risposta è per il Comune vincolante, con esclusivo riferimento all'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 3) In caso di mancata risposta entro il termine di 120 giorni, salvo interruzione del termine per richiesta di chiarimenti, si intende accolta la interpretazione proposta dal contribuente nella istanza di interpello e non possono essere irrogate sanzioni.
- 4) Qualsiasi atto emanato in difformità dalla risposta data all'interpello è nullo.

Art. 24

Commissione per l'interpello

- 1) La istanza di interpello viene sottoposta all'esame della Commissione Consultiva per l'interpello, nominata dal Sindaco, e composta da:
 - a) un componente nominato dal Sindaco quale Presidente;

- b) un esperto designato dagli ordini dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro (ogni ordine designa una terna tra cui l'amministrazione sceglie un componente che resta in carica a rotazione per la durata di un anno secondo la successione degli ordini indicata);
 - c) un esperto scelto tra i funzionari del Comune.
- 2) Il parere formulato dalla Commissione di cui al comma 1, in ordine alla istanza di interpello, viene trasmesso al funzionario responsabile competente ad emettere la risposta entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 4. Trascorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile procede in assenza di parere.
 - 3) Nella risposta alla istanza di interpello deve essere riportato, se espresso, il parere della Commissione in modo sintetico.
 - 4) Qualora il funzionario responsabile intenda discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, deve motivarne le ragioni, riportando l'iter logico e giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
 - 5) La Commissione dura in carica fino alla scadenza dell'amministrazione che l'ha nominata.

NOTE

¹ D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 (e successive modifiche)

Art. 13 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

INDICE

TITOLO I – COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE - TUTELA DELLA BUONA FEDE

Art. 1 - Principio di collaborazione	pag. 1
Art. 2 - Tutela della buona fede	pag. 1
Art. 3 - Violazioni formali	pag. 1

TITOLO II – SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONOSCENZA DEGLI ATTI

Art. 4 - Esercizio dell'autonomia regolamentare comunale	pag. 2
Art. 5 - Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi	pag. 2
Art. 6 - Modelli di dichiarazione e di comunicazione	pag. 2
Art. 7 - Dichiarazioni e comunicazioni per via telematica	pag. 3

TITOLO III – CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 8 - Regolamenti comunali	pag. 3
Art. 9 - Adeguamento dei regolamenti tributari comunali	pag. 4

TITOLO IV – TUTELA DELLA INTEGRITA' PATRIMONIALE

Art. 10 - Compensazione d'ufficio	pag. 4
Art. 11 - Compensazione a richiesta del contribuente	pag. 5
Art. 12 - Modalità di compensazione	pag. 5
Art. 13 - Accollo e fidejussioni	pag. 5

TITOLO V – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 14 - Conoscenza degli atti	pag. 6
Art. 15 - Regolamenti e Tariffe	pag. 6
Art. 16 - Informazioni legislative	pag. 6
Art. 17 - Diritto all'accesso	pag. 7

TITOLO VI – PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

Art. 18 - Requisiti degli atti tributari	pag. 7
Art. 19 - Esercizio dell'autotutela	pag. 8
Art. 20 - Atti a titolo esecutivo	pag. 8
Art. 21 - Ricorso amministrativo	pag. 8
Art. 22 - Controlli	pag. 9

TITOLO VII – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 23 - Interpello	pag. 9
Art. 24 - Commissione per l'interpello	pag. 9

NOTE	pag. 11
------	---------